



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo	Galen
Luca	Zaia
Renato	Chisso
Giancarlo	Conta
Marialisa	Coppola
Oscar	De Bona
Elena	Donazzan
Fabio	Gava
Massimo	Giorgetti
Renzo	Marangon
Francesca	Martini
Flavio	Silvestrin
Stefano	Valdegamberi

Segretario

Antonio

Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **3458** del **30 OTT. 2007**

OGGETTO: Convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Primiero tramite le strutture dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL).

Il relatore Assessore alle Politiche Sanitarie, On. Dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue.

La DGR 24 gennaio 2006, n. 129 ha approvato lo schema di Convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Primiero tramite le strutture dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL).

L'art. 6 della stessa prevedeva la validità annuale, rinnovabile secondo le indicazioni programmatiche della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento di anno in anno, per un massimo di tre anni, salvo disdetta di una delle parti, a decorrere dal 1 gennaio 2005.

La successiva DGR 13 marzo 2007, n. 591 ha approvato un atto aggiuntivo modificativo ed integrativo della Convenzione di cui alla DGR 24 gennaio 2006, n. 129, prevedendo una collaborazione nell'ambito del progetto ADI - cure palliative sul territorio del distretto sanitario del Primiero con personale dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL).

La convenzione in oggetto, pertanto, è in scadenza al 31/12/2007.

Nella suddetta area geografica l'organizzazione dei servizi sanitari non è significativamente mutata nel tempo e, pertanto, permangono i presupposti per l'assistenza sanitaria assicurata alla popolazione del Primiero attraverso i presidi sanitari dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL).

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

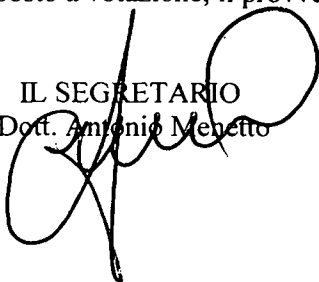
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II comma dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la DGR 24 gennaio 2006, n. 129;
- Vista la DGR 13 marzo 2007, n. 591

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, lo schema di Convenzione (**Allegato A**), di durata triennale, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2008, tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto per la regolamentazione delle prestazioni ospedaliere e specialistiche da garantire ai cittadini residenti nel Distretto sanitario del Primiero tramite le strutture dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL);
2. di dare atto che la Convenzione ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2008;
3. di incaricare l'Assessore alle Politiche Sanitarie a sottoscrivere la Convenzione di cui al precedente punto 1.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto



IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

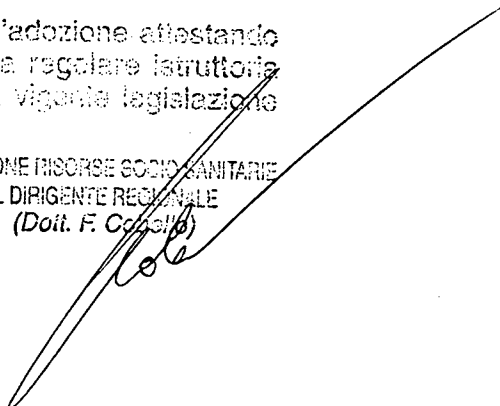


IL VICE PRESIDENTE
Dott. Luca Zala



VISTO: se ne propone l'adozione attestando la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

DIREZIONE RISORSE SOCIO SANITARIE
IL DIRIGENTE REGIONALE
(Dott. F. Cossiga)



SEGRETERIA REGIONALE
SANITÀ E SOCIALE
IL SEGRETARIO REGIONALE
dott. Giancarlo Ruscitti

3458

30 OTT 2007

**ALLEGATO A Dgr n. 3458 del 30 OTT. 2007** pag. 1/6

Convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Primiero tramite le strutture dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL).

L'anno....., il giorno....., del mese di, tra i Signori:

- _____ domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Assessore alle politiche per la salute;
- _____ domiciliato per la carica in Venezia, presso la sede della Regione del Veneto, codice fiscale n. 80007580279, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale del Veneto;

in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. di data e alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. di data, deliberazioni che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione.

PREMESSO

- che con atto n. di racc. 30573 del 2 aprile 2002 è stata sottoscritta tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto – a superamento della proroga tecnica della precedente convenzione – una convenzione per la regolamentazione delle prestazioni ospedaliere e specialistiche da garantire ai cittadini residenti nel distretto sanitario del Primiero tramite le strutture dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL), avente validità triennale;
- che con deliberazione giuntale n. 2918 di data 13 dicembre 2005 è stata rinnovata tale convenzione anche per gli anni 2005 – 2007;
- che con ulteriore deliberazione n. 93 di data 26 gennaio 2007 è stato approvato l'atto aggiuntivo della precedente convenzione

CONSIDERATO

- che la continuità territoriale unitamente ad altre molteplici e giustificate ragioni (storiche, culturali, ambientali, di comodità, di lavoro, etc.) può determinare per i cittadini la preferenza nell'usufruire di servizi e strutture sanitarie in luoghi diversi da quelli della propria regione di residenza. La vicinanza al luogo di cura, anche se situato in altra regione, la rete viaria e dei trasporti che rendono più agevole un contesto rispetto ad un altro, la tradizione nel recarsi in un determinato luogo, ad esempio, sono motivi spesso sufficienti perché nelle realtà di confine si generi un flusso anche rilevante di mobilità;
- che i presidi sanitari dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) costituiscono tradizionalmente per la popolazione del Primiero un sistematico e non casuale



riferimento a motivo della situazione logistica del Distretto sanitario del Primiero e che di conseguenza la programmazione sanitaria della Regione del Veneto ha sempre tenuto conto di tale situazione;

DATO ATTO

- che l'organizzazione dei servizi sanitari nella suddetta area geografica non è significativamente mutata nel frattempo e che pertanto permangono i presupposti per individuare settori ed aree di interesse per l'assistenza sanitaria assicurata alla popolazione del Primiero, attraverso i presidi sanitari dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL);
- che l'art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m. stabilisce che il Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisca i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito i tali criteri le Regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;
- che è stata raggiunta una intesa quadro fra la Provincia di Trento e la Regione del Veneto che costituisce uno strumento di indirizzo indispensabile per poter affrontare in termini complessivi e sistematici il complesso problema della mobilità sanitaria dei pazienti dei rispettivi servizi sanitari (cfr. deliberazione della Giunta provinciale n. 862 del 6 maggio 2005). In questo senso il presente atto si colloca in continuità con i detti indirizzi e, a seguire, vi è l'impegno di affrontare ulteriori temi nella materia della programmazione sanitaria di comune interesse fra le Amministrazioni firmatarie;
- che i più recenti sviluppi intervenuti a livello nazionale riguardo alla compensazione della mobilità sanitaria interregionale di cui all'art. 12, comma 3, lett. B) del D.Lgs. 502/1992 e s.m. hanno portato all'adozione del Testo Unico approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il 19 giugno 2003, a Roma, che tratta in particolare dell'adozione della tariffa unica convenzionale per regolare i rapporti di compensazione sanitaria relativi all'assistenza ospedaliera, nei diversi regimi di ricovero e compresi nei Livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001;
- che collegato all'obiettivo di assicurare alla popolazione del Primiero il complesso di prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza ed afferenti alla promozione della salute, alla specialistica ambulatoriale, alla diagnostica per immagini e ad altre prestazioni dell'assistenza distrettuale, come stabiliti dalla programmazione sanitaria del Servizio sanitario Della Regione del Veneto, è necessario provvedere conseguentemente a rifondere alla Regione del Veneto gli oneri sostenuti per l'estensione dei servizi ed attività di cui alla presente convenzione alla popolazione del Primiero;
- tra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1

La Regione del Veneto, nel definire gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, considera nel bacino d'utenza della Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) gli iscritti al Servizio sanitario provinciale de distretto sanitario del Primiero.

Nel suddetto contesto programmatico sono assicurate agli assistiti del medesimo distretto, identificabili anche attraverso la tessera sanitaria rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (di seguito brevemente indicata APSS):

A) presso le strutture a gestione diretta e convenzionate dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) e con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, le prestazioni di:

- a) assistenza ospedaliera per acuti in regime di ricovero ordinario ed in regime di ricovero diurno (day hospital e day surgery) nonché di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza. Dette prestazioni sono assicurate secondo i livelli essenziali definiti dalla programmazione sanitari della Regione del Veneto;
- b) assistenza specialistica e riabilitativa ambulatoriale, ivi compresa in particolare la diagnostica strumentale e l'emodialisi, secondo le specifiche condizioni di derogabilità ed i livelli definiti dalla programmazione sanitaria della Regione del Veneto;
- c) pronto soccorso presso il presidio ospedaliero dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL);
- d) assistenza sanitari e socio-sanitaria di supporto alle attività territoriali rivolte ai soggetti con dipendenza da sostanze ed alcool (prestazioni erogate dal SERT dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL));
- e) prevenzioni rivolte alle persone come stabilite nei programmi individuati sulla base di proposte annualmente presentate dall'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) all'APSS;
- f) di assistenza a favore dei malati terminali (cure palliative ed antalgiche) da effettuarsi presso i presidi dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL).

B) presso il Distretto del Primiero con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, da parte dei medici specialisti dell'Azienda ULSS n. di Feltre (BL), le prestazioni di:

- a) assistenza specialistica nelle branche di interesse della presente convenzione;
- b) attività di consulenza per l'assistenza domiciliare integrata – cure palliative.

Art. 2

L'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) assicura ai cittadini del Primiero l'accesso alle prestazioni di cui al precedente articolo 1), con le medesime procedure e modalità previste per i propri assistiti. Ferma restando la facoltà di libera scelta del logo di cura e dei professionisti da parte dell'assistito, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m., per le prestazioni ospedaliere e specialistiche non fruibili presso i presidi pubblici e privati accreditati dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL), il personale medico dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) è impegnato a privilegiare, per i cittadini del distretto sanitario del Primiero, il ricorso alle strutture ed ai servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. La Provincia autonoma di Trento, anche attraverso la verifica degli addebiti delle prestazioni fruite in mobilità sanitari interregionale, esegue il monitoraggio dell'impegno di cui al precedente capoverso.



Art. 3

L'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) e l'APSS di Trento definiscono, con sottoscrizione di appositi protocolli, gli aspetti relativi:

- a) alle procedure e modalità di dimissione dei pazienti verso le RSA e/o il domicilio ed alle visite post operatorie presso il poliambulatorio del Primiero;
- b) alle forme di coordinamento tra gli organismi gestionali e tra i responsabili dei servizi delle due Aziende sanitarie anche ai fini della reciproca informazione sulla programmazione, gestione e verifica delle attività, promuovendo, allo scopo, con frequenza almeno semestrale, apposite riunioni;
- c) alla trasmissione al distretto sanitario del Primiero, con frequenza annuale, da parte dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) degli atti di particolare rilevanza e di tutti i dati inerenti le prestazioni erogate, i tempi di attesa registrati per la fruizione delle prestazioni specialistiche e le informazioni di interesse epidemiologico, nonché di ogni altro elemento, anche di natura contabile, utile per favorire il raggiungimento delle finalità della presente convenzione. Tali informazioni dovranno essere trasmesse per conoscenza anche alla Provincia Autonoma di Trento.

I protocolli di cui al presente articolo devono essere definiti entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4

Gli oneri derivanti alla Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) dall'erogazione ai cittadini del Primiero delle prestazioni indicate al **precedente art. 1) lettera A)**, sono finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento nel seguente modo:

1. **prestazioni di cui alla lettera a):** mediante la compensazione della mobilità sanitaria interregionale di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 502/1992 e s.m., attraverso la valorizzazione delle singole prestazioni ospedaliere secondo le tariffe convenzionali vigenti;
2. **prestazioni di cui alle lettere b), c), d), f):** mediante la compensazione della mobilità sanitaria interregionale di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) del D.Lgs. e s.m., attraverso la valorizzazione delle singole prestazioni secondo le tariffe regionali vigenti a cui si aggiunge un ulteriore finanziamento a carico della Provincia per i maggiori costi sostenuti dall'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL), non adeguatamente finanziati dalla predetta compensazione e dalla eventuale compartecipazione dei cittadini (ticket);
3. **prestazioni di cui alla lettera e):** mediante il finanziamento della somma corrispondente alla quota parte a carico della Provincia dei costi preventivati per ciascuna iniziativa di prevenzione e promozione della salute concordata nelle proposte e nei programmi di attività.

Gli schemi allegati al presente protocollo individuano la documentazione in base alla quale si procede nella individuazione degli importi a carico di cui ai precedenti punto 2 e 3.

Le parti convengono di confermare il limite massimo di intervento aggiuntivo da parte della Provincia di Trento nell'importo di **euro 870.000,00 per anno**. L'erogazione di quanto dovuto è effettuata a favore dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) da parte dell'APSS nel seguente modo:

- a) euro 300.000,00 a titolo di acconto, entro il 30 giugno di ciascun anno;
- b) euro 300.000,00 entro il 31 dicembre di ciascun anno;



- c) il saldo positivo e fino alla concorrenza massima di euro 270.000,00 alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma.

Per l'erogazione ai cittadini del Primiero delle prestazioni indicate al **precedente art. 1 lettera B)** con specifici accordi da stipularsi tra l'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) e l'APSS si provvederà ad assicurare e ad organizzare:

- a) presso il poliambulatorio del distretto sanitario del Primiero, le attività specialistiche ambulatoriali a maggiore domanda tra le quali, in particolare, la chirurgia generale, la fisiatria, la ginecologia, la neurologia, l'oculistica, l'otorinolaringoiatria, l'ortopedia, la cardiologia, l'odontostomatologia, la ginecologia-ostetricia per il consultorio familiare, la diagnostica con ecografo;
- b) presso le RSA del distretto del Primiero le prestazioni specialistiche richieste dalle medesime strutture;
- c) presso il domicilio del paziente consulenza per l'assistenza domiciliare integrata – cure palliative.

Tali attività sono organizzate previa verifica, concordata tra le parti, della situazione epidemiologica, delle effettive condizioni operative e delle conseguenti necessità d'intervento, avvalendosi per la loro erogazione sia di personale medico dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (B) sia di personale medico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Con i medesimi accordi sono disciplinati altresì i requisiti che gli operatori professionali dovranno possedere, gli orari di attività, le modalità di accesso, **nonché la misura dei rimborsi da corrispondere all'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) da parte dell'APSS** – ulteriori rispetto agli importi di cui alle precedenti lettere da a) e b) – per l'attività prestata dagli operatori della stessa Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL). I suddetti accordi dovranno essere improntati ai principi di integrazione e di sussidiarietà con le risorse proprie dell'APSS allo scopo di assicurare la continuità dei servizi e delle prestazioni. Nell'ambito dei suddetti accordi potranno essere concordate sperimentazioni di integrazione interaziendale in materia di prevenzione, diagnosi e cura, estensibili oltre che ai cittadini dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) e del Primiero, anche agli altri abitanti della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento. Le somme introitate per ticket dal distretto sanitario del Primiero, nel contesto di tale organizzazione poliambulatoriale, rimangono acquisite all'entrata del bilancio dell'APSS. Le parti precisano altresì che le prestazioni specialistiche rese presso il poliambulatorio di Primiero da medici delle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. ed ospedaliere del Veneto non rientrano nell'assistenza da regolare finanziariamente con il sistema della mobilità interregionale di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 502/1992.

Art. 5

Le parti pattuiscono che ogni controversia che possa insorgere sull'interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà devoluta alla composizione di un Collegio Arbitrale, composto da n. 3 arbitri, nominati: uno dall'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL), uno dall'APSS di Trento ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sul terzo arbitro, egli sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Belluno.

Art. 6

La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2008 ed ha validità triennale.



Art. 7

Tute le spese fiscali conseguenti al presente atto si assumono a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che la presente convenzione è da considerarsi:

- a) esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B) del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i., trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici territoriali;
- b) tra gli atti posti in essere dalle Regioni e dalle Province diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni e per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, e s.i.

Letto, accettato e sottoscritto

Descrizione specialità	Prestazioni per interni euro	Prestazioni per esterni euro	Totale Prestazioni euro	Totale Tickets euro	Costi euro	Delta euro
Totale						
Totale per A						

incidenza percentuale



REGIONE DEL VENETO

Tabella n. 2

PRONTO SOCCORSO

Riferimento articolo 1, lettera A, lettera c) della Convenzione Provincia Autonoma di Trento - Regione del Veneto per il Primiero

[illegible]

numero	incidenza percentuale
	100%

assistiti dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL) +
PRESENZE TURISTICHE
assistiti del Distretto del Primiero +
PRESENZE TURISTICHE
totale

f.to Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL)

del

3
4
5
8

30 OTT. 2007

Dgr n.

REGIONE DEL VENETO



Tabella n. 4

PROGRAMMI DI PREVENZIONE

Riferimento articolo 1, lettera A lettera e) della convenzione Provincia Autonoma di Trento-Regione del Veneto per il Primo

[illegible]

incidenza percentuale

100%

assistiti dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL)

assistiti del Distretto del Primo**totale**

Il Direttore Generale dell'Azienda ILLS n. 2 di Faltre (RI)



f.to Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (BL)